

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TERZA VITA

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione, l'Ente senza scopo di lucro denominato: << **ASSOCIAZIONE TERZA VITA** >> che assume la forma giuridica di Associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata in via automatica con l'acronimo "APS" e diventerà **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TERZA VITA** in breve denominata **"TERZA VITA APS"**, e assumerà la forma giuridica di Associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Vicenza (VI) in Via Astichello, n. 8
Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'Organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di depositare nel RUNTS la relativa comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale, regionale e nazionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti del C.C. e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.



ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore educativo, culturale, dell'istruzione e sociale attraverso:

- lo sviluppo e la promozione di **iniziative incentrate sui temi della salute e del prendersi cura di sé, degli altri, dell'ambiente e del territorio** per contribuire alla crescita culturale, civile e sociale della collettività;
- lo sviluppo, la progettazione, l'organizzazione, la promozione e la gestione di **attività che partano dall'ascolto dei bisogni** di salute delle persone;
- un **metodo** di lavoro strutturato, ma flessibile, che proponga attività di informazione, formazione e accompagnamento, anche individuale o di gruppo;
- strumenti e metodologie di lavoro che permettano alle persone di seguire efficacemente le iniziative **sia in presenza sia a distanza**;
- la collaborazione tra **professionisti diversi**, per garantire una visione globale della salute e del prendersi cura;
- la **valorizzazione delle competenze e delle esperienze**, attraverso spazi e momenti di confronto generativo;
- la promozione del **dialogo e della collaborazione intergenerazionale**;
- il dialogo e la **co-progettazione con gli Enti Pubblici, Privati e del Terzo Settore** che condividano i valori di Terza Vita APS e siano interessati a collaborare;
- la progettazione e l'erogazione di **percorsi formativi rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, ai docenti e, in generale, ai professionisti dell'educazione**, con particolare attenzione alla promozione della cultura per la costruzione e il mantenimento della salute e, con rif. alla Direttiva n. 170/2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai bisogni personali e sociali dello studente, alla gestione della classe e alle problematiche relazionali, alla conoscenza e al rispetto della realtà naturale e ambientale, alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, allo sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, alla cittadinanza attiva e alla legalità;
- l'apertura al territorio, con uno sguardo aperto al futuro e ai fenomeni sociali che riguardano da vicino la società nel presente e nel prossimo futuro, con particolare attenzione ai fenomeni **dell'invecchiamento e della diffusione delle malattie croniche** e alle esigenze ed emergenze ad essi correlate;
- l'accompagnamento delle persone anziane, delle persone con disabilità e delle loro famiglie, attraverso attività che permettano di sviluppare **progetti di vita** incentrati sui desideri e i bisogni della persona e della sua famiglia.

Tali obiettivi, che Terza Vita APS si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi nel settore dell'istruzione educativo culturale e sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, saranno perseguiti attraverso le attività di interesse generale individuate nell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e sono:

- d) educazione, istruzione, formazione professionale ai sensi della legge 28.3.2003 art. 53 e successive modificazioni ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale elencate all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione potrà:

- **presentare e promuovere la propria attività e la propria immagine** attraverso un sito web, anche in collaborazione con altri soggetti, incontri, dimostrazioni pubbliche, rappresentazioni teatrali, film e documenti, concerti, articoli, mostre, spettacoli, performance ed altri eventi pubblici;
- svolgere **attività informativa, formativa e di accompagnamento sui temi della salute e del prendersi cura, sia in presenza, sia a distanza;**
- sviluppare e promuovere attività **rivolte a** singole persone, al mondo della Scuola, ai contesti Socio sanitari, alle Aziende, come proposta di welfare;
- collaborare con le **istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e con gli Enti Pubblici, Privati e del Terzo Settore** che condividano la visione, gli scopi e il metodo dell'Associazione e con i quali potranno essere sottoscritti accordi di partnership funzionali al perseguimento delle finalità e alla realizzazione delle attività di cui al presente articolo;
- **formare i professionisti interessati a sviluppare attività e percorsi sui temi della salute e del prendersi cura** attraverso attività di informazione, formazione e accompagnamento individuale o di gruppo;
- provvedere alla **diffusione di materiale informativo** relativo ai temi della salute e del prendersi cura, nel rispetto della normativa del diritto d'autore;
- proporsi come **Ente di riferimento** nel nome di interessi culturali legati ai temi della salute e del prendersi cura, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione e della crescita permanente;
- partecipare a **Bandi** regionali, nazionali e internazionali, di Enti Pubblici e Privati, sia come capofila sia in partnership con altri Enti;
- gestire, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di **spazio** sia immobile che mobile, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia o all'estero.

Può aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere attività commerciali sia rivolte a soci che ai non associati, Aziende, Enti pubblici e privati, purché in via sussidiaria e strumentale al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione può svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata nell'elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

A. F. A. M. C. M. P. P.



ART. 6 (Ammissione)

L'Associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre Associazioni di Promozione Sociale; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal c. 1 bis dell'art. 35 del D. Lgs. 117/17.

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale. Il numero degli associati è illimitato.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

All'Associazione possono aderire persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; in caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- essere informati dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole di cui al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017 Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- osservare le delibere legalmente prese dall'Assemblea e dall'Organo di amministrazione.

AF AF Q M Chito AP FF



ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Tutti i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, c. 5 D. Lgs. 117/17, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Decade automaticamente l'Associato che non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti dall'Organo di amministrazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno diritto ai contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente e Vice Presidente
- Organo di controllo (previsto al verificarsi delle condizioni di legge)
- Organo di revisione (previsto al verificarsi delle condizioni di legge)

[Handwritten signatures and initials]



ART. 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'Organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è spedito:

- a) agli associati mediante e-mail ovvero mediante lettera agli indirizzi risultanti dal libro degli associati;
- b) ai consiglieri/membri dell'Organo di amministrazione e ai membri dell'Organo di controllo, se nominati, a mezzo lettera ovvero e-mail, agli indirizzi comunicati al momento della nomina.

L'avviso di convocazione è inoltre affisso nella sede dell'Associazione e mediante avviso inserito nel sito Web se esistente.

Le riunioni possono svolgersi anche in via telematica (con partecipazione a distanza di uno o più associati mediante collegamenti audio e/o video, via webinar/Skype ecc.) purché tale modalità sia indicata espressamente nella convocazione. In tal caso, il luogo di svolgimento della riunione deve considerarsi quello in cui è presente il Presidente.

Della modalità telematica dovrà essere dato atto nel verbale della riunione e dovranno in ogni caso essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

ATA *El M* *Udo* *ref* *EF*



ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto e, se predisposto, il bilancio preventivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto è indispensabile, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei Soci ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti al Libro Soci.

X TA a M Uno 10/11/12

Comune di Padova



ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'Organo di amministrazione viene comunemente chiamato Consiglio Direttivo.

L'Organo di amministrazione è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, dura in carica per nr. 4 (quattro) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e i suoi componenti possono essere rieletti.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione o nel caso venga meno il numero minimo di tre, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Organo di amministrazione entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono avvenire anche per via telematica, con le stesse modalità descritte per le riunioni telematiche dell'Assemblea.

Di ogni seduta dell'Organo di amministrazione deve essere redatto apposito verbale.

Ad ogni membro dell'Organo di amministrazione spetta un solo voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno all'Organo di amministrazione non è ammessa delega.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

L'Organo di Amministrazione può attivare gruppi di lavoro per discutere e approfondire temi che ritiene importanti per lo sviluppo dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di amministrazione.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ART. 16
(Il Presidente e il Vice Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia assente o impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

[Handwritten signatures and initials]



1

ART. 19
(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo competente.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite a titolo esemplificativo ma non esaustivo da:

- quote associative;
- contributi specifici;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

[Handwritten signatures]



**ART. 23
(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**ART. 24
(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 25
(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

**ART. 26
(Personale retribuito)**

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale dipendente retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

**ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 28
(Responsabilità dell'Associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

[Handwritten signatures and initials]

ART. 29
(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e alle relative disposizioni di attuazione.

Vicenza, lì 19 maggio 2026

I Soci fondatori

- FRANCESCO ALIBERTI, *Francesco Aliberti*
- ELISA AVELLINI, *Elisa Avellini*
- LISA CARNIATO, *Lisa Carniato*
- CHRISTIAN CONTIN, *Christian Contin*
- FRANCO FIGOLI, *Franco Figoli*
- MASSIMILIANO MANTOVANI, *Massimiliano Mantovani*
- MARIA ZACCARIA, *Maria Zaccaria*

